



COMUNE DI GANGI

Provincia di Palermo

CAP 90024 – Via Salita Municipio, 2 tel. 0921644076 – fax 0921644447

P. Iva 00475910824 - www.comune.gangi.pa.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL PARCO URBANO E DELLE AREE DI VERDE PUBBLICO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.59 del 30.11.2011

ART. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la gestione delle aree pubbliche comunali destinate a ville e giardini già realizzate compreso il parco urbano, nonché la gestione delle aiuole, vasi, alberature, ed altre attrezzature poste all'interno del centro urbano a decoro delle vie, piazze e spazi urbani ed extraurbani.

In caso di realizzazione di nuove ville o giardini pubblici le stesse verranno gestite nel rispetto del presente regolamento salvo diversa disposizione.

ART. 2
(Finalità)

La gestione delle aree pubbliche comunali è affidata al Comune che vi provvede con mezzi e personale propri.

L'amministrazione comunale può affidare la gestione di tutte o parte delle aree di verde pubblico e/o la cura dell'arredo urbano in appalto a ditte specializzate con i sistemi di affidamento consentiti dalle leggi vigenti.

L'amministrazione comunale può inoltre decidere di affidare la gestione di tutte o di parte delle aree pubbliche a Società e/o Cooperative con le modalità previste dalla legge.

L'amministrazione comunale affiderà prioritariamente la gestione di tutte o di parte delle aree pubbliche a Cooperative di L.S.U. utilizzati dal Comune nel rispetto dei programmi di stabilizzazione previsti ed approvati ai sensi delle LL.RR. 24/2000 e 2/2001.

ART. 3
(Modalità affidamento)

Nell'intento di permettere la partecipazione diretta dei privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico, l'amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa pubblicazione di apposito bando pubblico, la manutenzione delle aree a verde pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, anche a carattere commerciale, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e in materia di arredo urbano privilegiando i residenti locali e prioritariamente gli LSU anche costituiti in cooperativa.

Con il termine di "affidamento" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti svolte da privati.

L'affidamento è regolato da apposite convenzioni e/o disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

Per l'affidamento di aree di verde pubblico di limitata estensione mediante il sistema della sponsorizzazione, si rimanda all'apposito regolamento già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 29/09/2011.

ART. 4
(Divieti)

Nelle aree pubbliche comunali qualunque sia il sistema di gestione è vietata, salvo specifica prescrizione:

1. Turbare la sicurezza e la tranquillità dei visitatori;
2. *Estirpare le piante arbustive-cespugliose, (Ginestra-Ampelodesma-Sommacco-Palma Nana) di cui all'art.64 delle P.M.P.F. per la provincia di Palermo.*

3. *Tagliare o danneggiare le piante arbustivo- cespugliose, (Ginestra-Ampelodesma-Sommacco-Palma Nana) di cui all'art.64 delle P.M.P.F. per la provincia di Palermo.*
4. Raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio o elementi di arredo;
5. Appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere compreso cartelli segnaletici.
6. Provocare danni a monumenti, strutture o infrastrutture di qualsiasi genere.
7. Effettuare operazioni di pulizia di automobili o altri veicoli o parti di essi.
8. Inquinare il terreno, le fontane ecc.. .
9. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
10. Permettere ad un animale di proprietà di imbrattare viali e manti erbosi.
11. Campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio.
12. Lasciare accesi mozziconi di sigarette.
13. Organizzare assemblee, spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni culturali senza le necessarie autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale.
14. Accendere fuochi o preparare braci.
15. Esercitare forme di commercio o attività simili senza la preventiva autorizzazione.
16. Danneggiare, Abbattere e Rimuovere alberi senza la preventiva autorizzazione.

(Nel caso di abbattimento di Alberi non autorizzato, per il trasgressore, è obbligatoria, la piantumazione di altre essenze della stessa specie e varietà, nell'area interessata o nella impossibilità, in area pubblica, su indicazione dell'ufficio competente.)

Le autorizzazioni di cui ai punti 13 e 15 vengono rilasciate dietro presentazione di una domanda indirizzata al Sindaco su cui dovranno essere specificate:

- Le generalità del richiedente
- I motivi per cui si chiede l' autorizzazione
- Il periodo dell'attività oggetto dell'autorizzazione.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione il richiedente è tenuto ad obbligarsi a rifondere i danni che dovessero essere riscontrati dal personale Comunale al termine dell'attività autorizzata.

L' amministrazione può richiedere, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il versamento di una cauzione o polizza fidejussoria dell'importo che verrà determinato dagli uffici competenti con riferimento al periodo ed al tipo di utilizzazione a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione è relativa ad un' area pubblica data in gestione, deve essere acquisito il preventivo parere del soggetto gestore.

ART. 5 (Prescrizioni)

L'Amministrazione, al fine di conservare il patrimonio arboreo esistente nelle aree verdi comunali, può prescrivere determinati interventi e modalità di esecuzione degli stessi, che l'esecutore materiale dei lavori, dovrà adottare.

- In particolare, nel caso di autorizzazione all'abbattimento è obbligatoria la piantumazione di un'altra essenza della stessa specie e varietà o della stessa essenza di quella da eliminare.

ART. 6 (Danni)

Fatte salve le sanzioni di cui al successivo art. 8, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata a verde è tenuto altresì a rifondere il danno all'Amministrazione mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e dei lavori necessari per il restauro maggiorata dall'IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute

per la contabilizzazione dei lavori e come compenso del degrado apportato all'area danneggiata.

La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici preposti dall'Amministrazione mediante gli elenchi prezzi impiegati nei computi metrici.

ART. 7 (Interventi)

In via propositiva nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi sia pubbliche che private debbono essere di norma privilegiate le specie autoctone rispetto a quelle esotiche.

Sempre in via propositiva deve essere inoltre evitato l'importo di essenza che in base alle attuali conoscenze scientifiche provocano più facilmente allergie respiratorie.

I soggetti che gestiscono le aree pubbliche secondo le disposizioni di cui agli artt.2 e 3 del presente regolamento possono, senza necessità di produrre domanda effettuare interventi di potatura miranti a risanare, contenere o riformare le chiome degli alberi e degli arbusti.

E' in ogni caso opportuno :

- Non eseguire riduzione drastica della chioma (capitozzatura) salvo casi eccezionali e secondo le normali regole che disciplinano detti interventi;
- Non eseguire interventi di cimatura delle conifere eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere in forma.

La potatura, può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante, la potatura dei rami verdi, può praticarsi soltanto dall'1 ottobre al 15 aprile; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione dell'anno, la potatura dei rami, deve essere fatta rasente al tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia.

I rifiuti derivanti dalla potatura degli alberi, nonché quelli derivanti dalla falciatura delle zone verdi, dovranno essere avviati, salvo diverse disposizioni legislative, in sito idoneo allo smaltimento.

Prima di procedere all'abbattimento di alberi all'interno di aree pubbliche i soggetti gestori delle stesse debbono avanzare specifiche richieste di autorizzazione indicando il numero degli alberi da abbattere, la specie ed i motivi dell'abbattimento.

Gli affidatari del Parco Urbano e/o di altre aree verdi, diverse da quelle concesse mediante sponsorizzazione, possono presentare, nel rispetto di quanto previsto dal vigente P.R.G. Art. 80 delle Norme Tecniche di Attuazione, progetti per la realizzazione e gestione di attrezzature e servizi compatibili con la tutela, valorizzazione e fruizione delle aree di verde pubblico.

Il progetto o le attività proposte devono essere approvate, dopo l'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari, dall'Amministrazione con apposita delibera di Giunta Municipale.

Con la stessa delibera si approverà lo schema di convenzione per la realizzazione e gestione delle attrezzature ed attività proposte.

Per le opere ed interventi migliorativi che comportano una valorizzazione delle aree di verde pubblico mediante occupazione di suolo pubblico, la Giunta Municipale, con apposito atto, può deliberare una riduzione del pagamento della TOSAP fino ad un massimo del 50% della tariffa da applicare.

ART. 8 (Norme finali)

Gli addetti alla custodia, nell'esercizio della loro funzione, dovranno:

- Garantire la pulizia, vigilare sulla efficienza dei locali e delle strutture di pertinenza dei giardini.
- Vigilare su tutto quanto avviene all'interno dei giardini, nel rispetto delle norme del presente regolamento.
- Vigilare sul buon mantenimento generale delle aree verdi, segnalando eventuali anomalie.
- Segnalare tempestivamente alla Polizia Municipale e/o alle forze dell'ordine eventuali incidenti, atti vandalici o criminosi ecc..
- Segnalare tempestivamente all'U.T. C. eventuali guasti o cattivi funzionamenti degli impianti esistenti.

L'Amministrazione fissa con determina sindacale i giorni e gli orari di apertura al pubblico del parco urbano e delle aree verdi.

ART. 9 (Sanzioni)

Le inosservanze al presente regolamento saranno soggette all'applicazione delle seguenti Sanzioni Amministrative:

- *Violazione dell'art. 4 punti 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14.* da €. 100,00 ad €. 500,00
- *Violazione dell'art. 4 punti 2 per ogni pianta* da €. 25,00 ad €. 200,00
- *Violazione dell'art. 4 punti 3 per ogni pianta* da €. 25,00 ad €. 100,00
- *Mancata autorizzazione prevista ai punti 13-15*-da €. 100,00 ad €. 500,00
- *Abbattimento di albero non autorizzato previsto al punto 16, per ogni pianta da € 50,00 a € 500,00 sino ad un diametro di cm.20 a metri 1,30 da terra. Da . €. 100,00 ad €. 500,00 per tutti gli altri diametri a metri 1,30 da terra.*
- *Violazione dell'art. 6 comma 5 (Potatura male eseguita ed in periodi non consentiti) per ogni pianta* da €. 25,00 ad €. 100,00
- In caso di danneggiamento di aree verdi di cui all'art. 4 punti 2-4-6-8 la sanzione prevista è cumulabile a quella dell'art.6. La inottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 comma 16 e Dall'art. 4bis, verrà punita a norma delle leggi vigenti.
- Le sanzioni amministrative di cui sopra, vengono applicate secondo i criteri previsti dalla Legge 689/81.

ART. 10 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la delibera di approvazione e successiva pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line per ulteriori 15 gg.

A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento decadono altre precedenti analoghe disposizioni presenti nei vigenti Regolamenti Comunali.